

Decreto ministeriale n. xx/2024
di xxx

Sintesi: Definizione dei termini in base ai quali le opere di ampliamento, modifica o ricostruzione di edifici sono soggette all'elaborazione di una relazione di valutazione della vulnerabilità sismica, nonché delle situazioni in cui è richiesta la preparazione di un progetto di rafforzamento antisismico.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del **Decreto-legge n. XX/2024 datato (...) (...)**, il governo stabilirà, su ordine del membro del governo responsabile per il settore dell'edilizia e dell'edilizia abitativa, le condizioni in base alle quali le opere di ampliamento, modifica o ricostruzione di edifici sono soggette all'elaborazione di una relazione di valutazione della vulnerabilità sismica, nonché le situazioni in cui è richiesta la preparazione di un progetto di rafforzamento antisismico, conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Pertanto:

Ai sensi dell'articolo 3 del **Decreto-legge n. XX/2024 datato (...) (...)**, il governo ordina quanto segue, attraverso il **Sottosegretario di Stato per l'edilizia abitativa**, esercitando i poteri che gli sono stati delegati dal **Ministro dell'Edilizia abitativa** per mezzo dell'ordine n. **(...)/2024 datato (...) (...)**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale portoghese*, seconda serie, n. **(...) datata (...) (...)** 2024:

Articolo 1

Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici

1 - Sono soggetti alla preparazione di una relazione di valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio che ne stabilisca la resilienza contro l'azione sismica definita nella NP EN1998-3 per le condizioni dei cantieri di opere di ampliamento, modifica o ricostruzione, a condizione che queste siano situate al di fuori di un'area di bassa sismicità o sismicità molto bassa, come definito nella norma NP EN 1998-1, indipendentemente dalla data di costruzione originale e dall'utilizzo dell'edificio, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) Vi sono evidenti segni di deterioramento della struttura dell'edificio;
- b) Opere che hanno l'effetto di modificare il comportamento strutturale dell'edificio;
- c) Lavori su edifici la cui area interessata nella planimetria, tenendo conto delle aree oggetto di ampliamento, modifica e ricostruzione, supera il 25 % della superficie lorda di costruzione dell'edificio o della sezione dell'edificio interessata, se si tratta di più sezioni;
- d) Lavori su edifici appartenenti alle classi di importanza III o IV, definiti conformemente alla norma NP EN 1998-1, la cui area di estensione, modifica e ricostruzione, misurata nella planimetria, è superiore al 15 % dell'area di costruzione lorda dell'edificio o del corpo interessato di tale edificio, se questo è costituito da più sezioni.

2 – Le opere di scarsa rilevanza per lo sviluppo urbano e i lavori di manutenzione sono esclusi dal paragrafo precedente.

3 – La valutazione della vulnerabilità sismica viene effettuata per il piano urbanistico finale dell'edificio, risultante dalle opere di ampliamento, modifica o ricostruzione, e la sua struttura complessiva. Per alcune parti dell'edificio non sono ammissibili analisi.

4 – Si deroga all'elaborazione della relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio se il progettista sceglie di presentare un progetto strutturale dell'edificio che include il rafforzamento antisismico.

5 – Le opere di costruzione e ricostruzione successive alla demolizione, in tutto o in parte, di un edificio sono esentate dalla relazione di valutazione della vulnerabilità sismica e devono essere oggetto di un progetto strutturale comprendente anche le parti non demolite.

6 – Alla luce delle informazioni esistenti sulle caratteristiche del parco immobiliare e dei risultati degli studi di vulnerabilità sismica che garantiscono un livello soddisfacente di sicurezza strutturale per il 90 % dell'azione definita nella norma NP EN1998-3, i comuni possono individuare edifici esenti da una valutazione di vulnerabilità sismica nel corso di opere di ampliamento, modifica o ricostruzione, a condizione che siano mantenute le ipotesi dello studio iniziale e non vi siano opere che abbiano l'effetto di modificare il comportamento strutturale dell'edificio.

7 – È responsabilità del Laboratorio Nazionale di Ingegneria Civile, I.P. pubblicare o approvare disposizioni costruttive o metodi di analisi rapida della vulnerabilità sismica che suffragano l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per specifiche tipologie di edifici, luoghi e tipologie di intervento.

8 – Al fine di promuovere la diffusione di informazioni credibili e una maggiore conoscenza della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, le relazioni di valutazione della vulnerabilità sismica promosse da enti pubblici sono inviate al comune in cui si trovano le opere e all'Autorità nazionale di emergenza e protezione civile (ANEPC), e sono disponibili sul sito web degli enti pubblici proprietari degli edifici.

Articolo 2

Progetti di rafforzamento antisismico per edifici

1 – Se dalla vulnerabilità sismica dell'edificio si conclude che l'edificio non soddisfa i requisiti di sicurezza per il 90 % dell'azione definita nella norma NP EN1998-3, è obbligatorio preparare un progetto di rafforzamento antisismico ai sensi di tale norma e tenendo conto dell'intera azione ivi definita.

2 – Negli edifici classificati o inclusi in insiemi classificati o in fase di classificazione, nell'interesse nazionale o nell'interesse pubblico, per i quali è obbligatorio un progetto di rafforzamento antisismico, devono essere adottate misure non dannose che non compromettano il valore patrimoniale di tali edifici, il progressivo miglioramento del comportamento sismico, previo parere vincolante dell'organismo portoghese per il patrimonio culturale [Património Cultural, I.P.].

3 – Negli edifici con valore architettonico e in un contesto urbano, situati in aree di protezione di beni immobili in fase di classificazione, o immobili classificati nell'interesse nazionale o di interesse pubblico, per i quali è obbligatorio un progetto di vulnerabilità sismica, devono essere adottate misure che non pregiudichino il valore architettonico e la struttura di tali edifici, il progressivo miglioramento del comportamento sismico, previo parere vincolante dell'organismo responsabile del Patrimonio Culturale, I.P. o della Commissione regionale di coordinamento e sviluppo territorialmente competente.

Articolo 3

Abrogazione

Il decreto n. 302/2019 del 12 dicembre è abrogato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente decreto ministeriale entra in vigore a decorrere dal giorno (...) di (...) 2024.

Il Segretario di Stato per l'edilizia abitativa, (...) li (...) di (...) 2024.

